Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 agosto 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1975, n. 350.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1975, n. 351.

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 23 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1975, n. 352.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e della difesa, per l'anno finanziario 1975, a norma dell'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e della difesa, per l'anno finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. 3541. — Stipendi, retribuzioni, ecc.	L.	1.275.000.000
Cap. 3811. — Stipendi, retribuzioni, ecc.	»	2.500.000.000
Cap. 3981. — Stipendi, retribuzioni, ecc.	»	1.600.000.000
Ministero delle finanze:		
Cap. 3971. — Restituzioni e rimborsi di IGE	»	50.000.000.000
Cap. 3975. — Restituzioni e rimborsi di IVA	»	100.000.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. 1017. — Stipendi, retribuzioni, ecc.	»	1.085.975.000
Cap. 1501. — Stipendi, retribuzioni, ecc.	»	52.439.000.000
Ministero della difesa:		
Cap. 1601. — Stipendi, retribuzioni, ecc.	»	400.000.000
	L.	209.299.975.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1975, n. 353.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale denominata « Centro studi avellaniti », in Serra Sant'Abbondio.

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale denominata « Centro studi avellaniti », in Serra Sant'Abbondio (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 38

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Einsenstadt (Austria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Einsenstadt (Austria) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Einsenstadt (Austria) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Vienna e con la seguente circoscrizione territoriale: il Burgenland.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CATTANEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1975
Registro n. 407 Esteri, foglio n. 370

(6745)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio molisana, in Campobasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 17 novembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 22 dicembre 1971 e del 10 aprile 1975;

Considerato che la carica di vice presidente della predetta Cassa è vacante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 27 maggio 1975;

Decreta:

L'avv. Erennio Izzi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio molisana, con sede in Campobasso, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6746)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1970, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la lettera con la quale il dott. Libero Lucconi, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana dell'industria ha designato il geom. Vittorio Paggi in sostituzione del dott. Libero Lucconi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Vittorio Paggi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Libero Lucconi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1975.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. B.12/7-1980 del 3 marzo 1975 con la quale l'assessorato alla sanità della regione Lombardia chiede per la provincia di Pavia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pavia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6700)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Sostituzione delle tabelle 4 e 5 della Farmacopea ufficiale VIII edizione.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, relativa alla disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, concernente l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni sottoposte alla disciplina di legge sugli stupefacenti e i successivi decreti modificativi ed integrativi;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1972 di approvazione della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, alla quale sono state allegate le tabelle 4 e 5 contenenti l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1975, concernente modifica al provvedimento di esclusione di alcune preparazioni di difenossilato dall'elenco delle sostanze e preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche alle predette tabelle 4 e 5 e di approvare, di conseguenza, nuove tabelle recanti tali modifiche, in sostituzione di quelle allegate al decreto ministeriale 12 febbraio 1972 sopracitato;

Visti gli articoli 123 e 124 del citato testo unico delle leggi sanitarie nonché il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione della tabella 4 allegata al testo della VIII edizione della Farmacopea ufficiale, è approvata la seguente nuova tabella 4 contenente l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di specialità medicinali:

TABELLA 4

Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di specialità medicinali (art. 124, lettera *a*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto ministeriale 15 luglio 1965).

1) Barbiturici in associazione ad altri farmaci, ad eccezione di quelle preparazioni che ne contengono, per confezione, quantità così ridotte da non riuscire pericolose.
2) Tranquillanti, ansiolitici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella 5.
3) Antidepressivi.
4) Antiepilettici.
5) Ipnotici non barbiturici, ad eccezione di quelle preparazioni che ne contengono, per confezione, quantità così ridotte da non riuscire pericolose.
6) Antispastici.
7) Miorilassanti ad azione centrale.
8) Farmaci cardioattivi (cardiotonici, coronarodilatatori, antiaritmici e betabloccanti).
9) Ipotensivi.
10) Vasoattivi.
11) Diuretici.
12) Uricosurici e antigottosi.
13) Antibiotici per uso generale e per uso topico, ad eccezione degli antibiotici polipeptidici per uso topico.
14) Chemioterapici ad azione generale.
15) Ormoni sintetici ed estrattivi, prodotti ad azione ormonica, opoterapici ad azione ormonica, salvo quelli previsti nella tabella 5.
16) Antiparkinsoniani.
17) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per uso topico.
18) Antistaminici, ad eccezione di quelli per uso topico.
19) Ipoglicemizzanti.
20) Antinfiammatori. Antireumatici, ad eccezione di quelli per uso topico.
21) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
22) Vitamine e prodotti vitaminici quando siano in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
23) Bechici ad azione centrale.
24) Antiemetici.
25) Analgesici non stupefacenti.
26) Antidoti ad azione specifica (come BAL, PAM, EDTA, ecc.).
27) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, esclusi quelli presentati sotto forma di pomata per uso locale.
28) Sieri preventivi e curativi, ad eccezione di quelli antiofidici.
29) Antiparassitari, ad eccezione di quelli per uso topico.
30) Tutti i prodotti per uso parenterale (intram., endov., ecc.).
31) Preparazioni, per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con componenti farmacologicamente attivi non stupefacenti, contengano alcaloidi dell'oppio con un equivalente in morfina non superiore allo 0,05 % p/p espresso come base anidra; preparazioni, per uso diverso da quello iniettabile, in associazione con componenti farmacologicamente attivi le quali contengano acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze non superiore al 10 % p/p espresso come base anidra; preparazioni di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 milligrammi di difenossilato calcolato come base e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 % della dose di difenossilato.
32) Tutti i prodotti che contengono princìpi attivi nuovi o molecole chimiche di nuova introduzione in terapia, per un periodo di tempo che sarà di volta in volta fissato dal Ministero della sanità.

Avvertenze

E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica».

E' facoltà del Ministero della sanità ammettere alla vendita senza ricetta medica specialità medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora, per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicamento e modalità d'uso, non risultino pericolose.

Nota

La ripetibilità della vendita di una specialità medicinale contenente una delle sostanze elencate in questa lista è autorizzata, salvo diversa indicazione del medico prescrittore:

a) per un periodo non superiore a tre mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta;

b) per non più di cinque volte durante il periodo indicato

Art. 2.

L'elenco di cui al precedente art. 1 formerà la nuova tabella 4 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, VIII edizione.

Art. 3.

In sostituzione della tabella 5 approvata con decreto ministeriale 9 ottobre 1973 e allegata al testo della VIII edizione della Farcopea ufficiale, è approvata la seguente nuova tabella 5 contenente l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di specialità mediciali:

TABELLA 5

Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di specialità medicinali (art. 124, lettera *b*) del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto ministeriale 15 luglio 1965; decreto ministeriale 9 ottobre 1973).

1) stupefacenti e preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti (decreto ministeriale 20 novembre 1964 - *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1965 e successivi aggiornamenti, ved. tabella 7), fatta eccezione per quanto disposto nella tabella 4, punto 31).
2) Ammine simpaticomimetiche psicoattive. Anoressizzanti.
3) Barbiturici (legge 4 novembre 1951, n. 1169 - *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951), salvo quanto disposto dalla tabella 4.
4) Ormoni ipofisari. Ormoni tiroidei.
5) Neurolettici, derivati della fenotiziana e derivati del butirofenone, per uso parenterale.
6) Inibitori delle monoamminossidasi (anti M.A.O.).
7) Curari e curaro-simili (decr. ACIS 30 giugno 1951 - *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'11 settembre 1951).
8) Anestetici locali e anestetici generali, per uso chirurgico.
9) Citostatici. Immunosoppressori.
10) Enzimi proteolitici per uso parenterale, da soli o associati ad altri farmaci (decreto ministeriale 16 maggio 1966 - *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966).

11) Prodotti iniettabili contenenti diossodifenilbutilpirazolidina (fenilbutazone) o diossomonofenilbutilpirazolidina (decreto ministeriale 1° agosto 1966 - *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 17 settembre 1966).

12) Prodotti immunizzanti contro la peste suina (decreto ministeriale 6 aprile 1967 - *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 9 maggio 1967).

13) Vaccini antibrucellosi e tubercoline per uso veterinario.

14) Prodotti contenenti glutetimide (decreto ministeriale 4 luglio 1973 - *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 26 luglio 1973).

15) Prodotti contenenti metaqualone (decreto ministeriale 4 luglio 1973 - *Gazzeta Ufficiale* n. 195 del 30 luglio 1973).

Avvertenze

Per la vendita e somministrazione degli stupefacenti vanno rispettate le disposizioni di legge sugli stupefacenti anche per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette.

E' comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista, la vendita delle specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura « Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile ».

Nota

La dizione « da trattenersi dal farmacista » va intesa nel senso che la ricetta debba essere ritirata e non più immessa in circolazione.

Art. 4.

L'elenco di cui al precedente art. 3 formerà la nuova tabella 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, VIII edizione.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(6536)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazione allo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale in data 5 settembre 1929, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 20 febbraio 1974;

Vista la delibera assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica dell'art. 5, comma quarto, dello statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia:

« Gli organi amministrativi delle casse di risparmio partecipanti all'Istituto potranno, sotto la propria responsabilità e garanzia, deliberare, quali direzioni compartimentali, le operazioni di credito agrario entro il limite che sarà fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per ciascuna cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6640)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, approvato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 14 febbraio 1974 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 57, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

Art. 57, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimali globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 12,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dal l'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6541)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 10 ottobre 1973 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 27 marzo 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 53, comma secondo, e 57, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LUGO

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare dei crediti garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 57, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 17 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(6540)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Palizzi (Reggio Calabria), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del citato testo unico atteso che essa non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Palizzi (Reggio Calabria), e la stessa è posta in liquidazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 35, lettera *c*), del citato testo unico atteso che non è in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso), e la stessa è posta in liquidazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di agosto 1975 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,15 per cento di valore nominale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 24 agosto 1975 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1975.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 agosto 1975;

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1975
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 319

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 6 maggio 1975, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1975;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di agosto 1975 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 1.200 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 95 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 agosto 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1975
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 320

(6791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 1° agosto 1975:

Massari Zeno, notaio residente nel comune di Vimercate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Macerata.

Bazzoni Raffaele, notaio residente nel comune di Breno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Darfo Boario Terme, stesso distretto.

Conti Eligio, notaio residente nel comune di San Nicolò Gerrei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia.

Capalbo Alfonsina, notaio residente nel comune di Bene Vagienna, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano.

Bianchi Antonio, notaio residente nel comune di Maschito, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Fontanarosa, distretto notarile di Benevento.

Micciulli Nicola, notaio residente nel comune di Longobucco, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Spezzano della Sila, stesso distretto.

Reggio Giulio, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Terlizzi, stesso distretto.

(6756)

Con decreto ministeriale 1° agosto 1975:

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Milano.

Pisciotta Claudia, notaio residente nel comune di Varese, distretto notarile di Milano, è trasferita nel comune di Luino, stesso distretto.

(6757)

Con decreto ministeriale 1° agosto 1975:

Emmolo Girolamo, notaio residente nel comune di Ragusa, è trasferito nel comune di Palermo.

D'Ippolito Salvatore, notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Ferrandino Silvestro, notaio residente nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Stamigna Luigi, notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Baruzzi Paolo, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Faenza, stesso distretto.

Masi degli Uberti Raffaello, notaio residente nel comune di Paluzza, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena.

(6758)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Galliera

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 103, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno con sovrastante fabbricato in comune di Galliera (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappali 16 e 17, della superficie di mq 6640 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 settembre 1973 in scala 1:2000 con allegato verbale di ricognizione dell'ufficio tecnico di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6666)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pianoro

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 117 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del torrente Savena in località Pian di Macina del comune di Pianoro (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 80 ½ (ara 273), della superficie di are 15,60 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 marzo 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6667)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Padula e di Sassano

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 1073, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Tanagro, località Canterane, segnato nel catasto del comune di Padula (Salerno) al foglio n. 23, n. 708 (mq 2200) e nel catasto del comune di Sassano (Salerno) al foglio n. 9, n. 820 (mq 120), della superficie complessiva di mq 2320 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 maggio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6669)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale in comune di Varese

Con decreto 7 giugno 1975, n. 695/a, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno lacuale in comune di Varese, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 1770 sub *c* (mq 85); 1788/sub. *c* (mq 10); 1770 ½ (mq 10); 1770 ⅓ (mq 250) e 1770 ¼ (mq 50) della superficie complessiva di mq 405 ed indicato nello stralcio planimetrico catastale rilasciato il 15 marzo 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6717)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Casalfiumanese.

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 299, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che la superficie dei terreni lungo il corso del torrente Sellustra, segnati nel catasto del comune di Casalfiumanese (Bologna), passati dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 6 aprile 1972, n. 615 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 168 del 1° luglio 1972) è di Ha 0.61.92 anzichè di Ha 0.61.90 come indicato nel decreto medesimo, giusta l'estratto di mappa in scala 1:2000 con allegato verbale di rettifica 9 dicembre 1972, rep. 1431, dell'ufficio tecnico erariale di Bologna unitamente all'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna, che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6668)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 178, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 14 gennaio 1970 presentato dal sig. Carmine Caggiano avverso il provvedimento 20 giugno 1969, n. 396, di affidamento delle autolinee Sasso di Castalda-Salerno e Sasso di Castalda-Napoli alla società S.I.T.A.

(6714)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 169, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti il 6 maggio 1971 dalla prof.ssa Allegro Rachele avverso le deliberazioni 30 ottobre 1970, n. 371 e n. 364, adottate dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Caserta, di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

(6710)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 187, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 26 aprile 1972 dalla prof.ssa Maretti Enrica, avverso la nota ministeriale 22 dicembre 1971, n. 11417, che negava l'applicazione in favore della ricorrente delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 336.

(6712)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1975, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 165, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario della prof.ssa Lo Turco Nunciata prodotto in data 24 agosto 1971 per l'annullamento della decisione 27 luglio 1971, n. 28, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Messina, circa la mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria degli aspiranti alla sistemazione per l'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie.

(6711)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Soppressione del gruppo portuale « C. Bosi », in Rimini

Con decreto della direzione marittima di Ancona 30 aprile 1975, n. 997, è stato soppresso, a decorrere dal 1° maggio 1975, il gruppo lavoratori portuali « C. Bosi », in Rimini.

(6716)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 6 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,35	666,35	666,30	666,35	666,60	666,30	666,25	666,35	666,35	666,35
Dollaro canadese	646 —	646 —	646 —	646 —	646,13	646 —	645,70	646 —	646 —	646 —
Franco svizzero	249,05	249,05	249,24	249,05	249,25	249 —	249,10	249,05	249,05	249,05
Corona danese	112,68	112,68	112,70	112,68	112,75	112,65	112,65	112,68	112,68	112,68
Corona norvegese	122,90	122,90	123,10	122,90	123,25	122,85	122,95	122,90	122,90	122,90
Corona svedese	155,45	155,45	155,40	155,45	155,85	155,40	155,42	155,45	155,45	155,45
Fiorino olandese	253,50	253,50	253,30	253,50	253,44	253,45	253,30	253,50	253,50	253,50
Franco belga	17,508	17,508	17,5350	17,508	17,52	17,45	17,52	17,508	17,508	17,50
Franco francese	153 —	153 —	153,20	153 —	153,17	153 —	153,20	153 —	153 —	153 —
Lira sterlina	1422,30	1422,30	1423 —	1422,30	1423,25	1422,25	1422,75	1422,30	1422,30	1422,30
Marco germanico	259,57	259,57	259,8050	259,57	259,90	259,55	259,50	259,57	259,57	259,57
Scellino austriaco	36,91	36,91	36,85	36,91	36,86	36,90	36,86	36,91	36,91	36,91
Escudo portoghese	25,34	25,34	25,35	25,34	35,31	25,35	25,35	25,34	25,34	25,34
Peseta spagnola	11,45	11,45	11,45	11,45	11,49	11,40	11,46	11,45	11,45	11,45
Yen giapponese	2,238	2,238	2,24	2,238	2,237	2,20	2,2325	2,20	2,20	2,23

Media dei titoli del 6 agosto 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,250
» 5 % (Ricostruzione)	97,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,550
» 5 % (Beni esteri)	90,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,250
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	82,725
» 6 % » » 1971-86	81,525
» 6 % » » 1972-87	81,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,525
» poliennali 7 % 1978	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	665,55
Dollaro canadese	645,325
Franco svizzero	248,655
Corona danese	112,76
Corona norvegese	123,095
Corona svedese	155,65
Fiorino olandese	252,335
Franco belga	17,478
Franco francese	152,98
Lira sterlina	1424,575
Marco germanico	260,205
Scellino austriaco	36,91
Escudo portoghese	25,32
Peseta spagnola	11,425
Yen giapponese	2,239

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1975 registro n. 7 Industria, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Tonarelli Sergio avverso il provvedimento del prefetto di Pistoia 28 novembre 1972, numero 13749, con il quale è stata dichiarata la decadenza della autorizzazione per l'impianto di distribuzione automatica carburanti per uso di autotrazione sito in Cutigliano, via Atto Tigri.

(6619)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Palizzi (Reggio Calabria), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Todarello, nato a Ferruzzano il 10 aprile 1939, è nominato commissario liquidatore ed i signori dottor Francesco Giuseppe Cavallo, nato a Bianco il 7 giugno 1947, rag. Salvatore Fragameni, nato a Bianco il 15 dicembre 1947, geom. Antonio Luverà, nato a Bianco il 1° gennaio 1947, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Palizzi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Palizzi (Reggio Calabria), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Governatore: CARLI

(6748)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso), e la messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Mario Palmieri, nato a Riccia il 9 dicembre 1926, è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Domenico Angiolini, nato a Campobasso il 24 gennaio 1917, dott. Domenico Carriero, nato a Riccia l'8 marzo 1945, rag. Nicola Monaco, nato ad Aosta il 4 agosto 1951, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Guglionesi (Campobasso), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1975

Il Governatore: CARLI

(6750)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Torre de' Roveri

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, numero 14041, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Torre de' Roveri (Bergamo) relativa alla località « Marchesi ».

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6622)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Riomaggiore

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 maggio 1975, n. 1254, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Riomaggiore (La Spezia).

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(6733)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Casoria

Con decreto del presidente della giunta regionale 30 maggio 1975, n. 2609, sulla base della deliberazione di giunta regionale 14 marzo 1975, n. 1763, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Casoria (Napoli), adottato con deliberazione commissariale 27 febbraio 1973, n. 132, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo stesso decreto sono state respinte, in conformità di quanto deciso dal comune di Casoria, le due opposizioni presentate dalla S.p.a. Montecatini Edison e Montedison Fibre e quella, fuori termini, dalla S.p.a. Incas Bonera.

(6732)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mandatoriccio

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 luglio 1975, n. 727, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 452, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il piano regolatore generale del comune di Mandatoriccio (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 2 marzo 1974, n. 24.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6681)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Lungro

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 870, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 451, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Lungro (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto 31 ottobre 1972, n. 69.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6682)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Samo

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 868, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 469, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Samo (Reggio Calabria), adottato dal comune stesso con atto consiliare 7 maggio 1973, n. 27.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dell'articolo 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6683)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Altomonte

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 866, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 445, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Altomonte (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 23 giugno 1972, n. 19.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6684)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Torre Ruggiero

Con decreto del presidente della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 865, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 30 aprile 1975, n. 529, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Torre Ruggiero (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 22 aprile 1971, n. 5.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6685)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 5, del 14 luglio 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.6.10)

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.8)

Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.9)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(6760)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1974, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede in Lombardia;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiori ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possessso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione per la quale concorrono;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienza delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di Stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Milano, nei giorni 6 e 7 dicembre 1975, presso l'Università cattolica del «Sacro Cuore», aula Olgiati, via S. Agnese, 2, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 48.400, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1975
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 114

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . codice di avviamento postale n. . . (provincia . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro da destinare agli ispettorati aventi sede in Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco), (indicare quale) . . . .;

h) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionale o provinciale del lavoro nell'ambito della circoscrizione della Lombardia.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

. . . . . ., lì . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6183)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici della Marina, di cui agli articoli 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trentacinque posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
invalidi civili di guerra e profughi .	10
orfani e vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate	12
invalidi civili	13

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati, in linea di massima, presso le seguenti sedi: La Spezia, Livorno, Ancona, Taranto, La Maddalena.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica che verterà, a seconda della specialità prescelta dal richiedente, su uno dei seguenti argomenti:

1) *specialità elettronica*:

« Assegnato uno schema di circuito di apparecchiatura elettronica o di parte di essa, riproduzione in scala del disegno costruttivo del circuito stesso ».

2) *specialità elettrotecnica*:

« Riproduzione su disegno di un particolare di impianto elettrico da completare con simboli e segni grafici CEI. La riproduzione dovrà essere eseguita sviluppando il tema dato dalla commissione d'esame ».

3) *specialità radiotelegrafia*:

« Prova di ricezione R.T. con presenza di disturbo. Sarà trasmessa una serie di telegrammi con varie procedure, in lingua italiana ed estera, in cifra e convenuto con manipolazione con tasto tipo italiano. Ogni telegramma sarà preceduto dai segnali di procedura e di servizio. La velocità di trasmissione potrà variare da telegramma a telegramma fino ad un massimo di 120 caratteri al minuto. La ricezione dovrà essere scritta a mano ».

4) *specialità rilevazione statistica*:

« Esecuzione di una delle seguenti rappresentazioni grafiche: diagrammi con ordinate lineari, istogrammi, cartogrammi, desunta da un prospetto di spoglio contenente i dati da rappresentare nella forma richiesta ».

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo Esercito - Via XX Settembre, 123/A, Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà precisare a quale delle specialità predette intenda partecipare; inoltre, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalido civile di guerra e profugo, orfano e vedova di guerra ecc. — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, la destinazione presso una delle sedi sopracitate (La Spezia, Livorno, Ancona, Taranto, La Maddalena).

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

(6210)

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici dei servizi chimici dell'Esercito di cui agli articoli 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sette posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
vedove ed orfani di guerra, per servizio e del lavoro e categorie equiparate	3
invalidi civili	4

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestare servizio, in linea di massima, presso le seguenti sedi: Fontana Liri, Baiano di Spoleto.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica, che consisterà nell'esecuzione di un'operazione facente parte di uno dei seguenti gruppi di argomenti:

Gruppo A:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione in uso nei laboratori chimici per le correnti operazioni di analisi o di preparazione chimica, quali:

filtrazione o raccolta di un precipitato, sia a pressione ordinaria che sotto vuoto;

distillazione frazionata sotto vuoto;

mescolanza di soluzioni a concentrazione nota per ottenere una soluzione a concentrazione data;

separazione, per centrifugazione, di liquido da solido;

determinazione di acidità, alcalinità o misura di pH di soluzioni, con impiego di cartine reattive;

pesata tecnica e di precisione;

misura di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

determinazione del peso specifico di un liquido o di un solido.

Gruppo B:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

eseguire misure elettriche e controllo di circuiti elettronici;

eseguire misure dinamometriche dei materiali (metalli, gomma, tessuti);

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione;

creare, utilizzare e misurare flussi d'aria o di altri gas e di loro miscele.

Gruppo C:

Impiego di un'apparecchiatura o strumentazione di comune uso di laboratorio per:

approntare preparati per esami microbiologici;

applicare le tecniche della disinfezione e la sterilizzazione dei materiali;

approntare piccoli animali da esperimento per prove di laboratorio;

eseguire misure di volumi, di temperatura, di umidità, di pressione.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A, Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà precisare su quale dei predetti gruppi di argomenti intenda sostenere la prova pratica. Inoltre, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — vedove ed orfani di guerra ecc., invalidi civili — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, la destinazione presso una delle sedi sopracitate (Fontana Liri, Baiano di Spoleto).

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

(6211)

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, venti posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
invalidi civili di guerra e profughi . . .	4
invalidi per servizio	1
orfani, vedove di guerra, per servizio, del lavoro e categorie equiparate	7
invalidi civili	8

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati, in linea di massima, presso le seguenti sedi: Torino, Padova, Bolzano, Cagliari.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica che verterà sull'uso della canna metrica e della rotella metrica, del livello ad acqua e della stadia graduata, dello squadro agrimensorio e graduato a traguardi e della macchina calcolatrice, limitatamente alle operazioni aritmetiche fondamentali.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A, Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalido civile di guerra e profugo, invalido per servizio ecc. — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, la destinazione presso una delle sedi sopracitate (Torino, Padova, Bolzano, Cagliari).

Roma, addì 28 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

(6212)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7668, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 39, avranno luogo a Roma, alle ore 8,30 dei giorni 17 e 18 settembre 1975, presso il palazzo degli esami, sala *A* e *B*, via Girolamo Induno, 4.

(6778)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze diplomatiche e consolari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza e titoli affini, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1974, n. 7667, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 38, avranno luogo a Roma, alle ore 7,30 dei giorni 21 e 22 settembre 1975, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy (Eur).

(6779)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1975 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 26 giugno 1975 il decreto ministeriale 22 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975, registro n. 51 Finanze, foglio n. 245, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1969 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970.

(6100)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 314/Sanità in data 4 giugno 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia;

Visto il proprio decreto n. 96/Sanità in data 18 aprile 1975 con il quale sono stati ammessi novantanove candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 6/Sanità in data 20 gennaio 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 14 maggio 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Ferrari Luigi . . . . punti 77,980
2. Bertasi Luigi . . . . » 74,495
3. Dolcera Mario . . . . » 70,834
4. Maifreni Guido . . . . » 66,500
5. Persico Alfredo . . . . » 66,100
6. Savoldi Armando » 65,490
7. Garatti Marino G. . . » 65,270
8. Dominelli Mario . » 64,130
9. Semeraro Gianbattista . . » 63,930
10. Ruggeri Carlino . . . . . » 63,625
11. Rumi Gianfranco . » 61,490
12. Tononi Franco » 60,970
13. Ferrari Antonio . . » 60,260
14. Lodrini Eliano . » 58,435
15. Corti Giuseppe . » 57,070
16. Bartolucci Mario . . » 56,010
17. Brenna Gianni . . » 56,000
18. Cerutti Materno . » 54,825
19. Ocelli Giovanni . . » 54,500
20. Testori Alberto » 54,250
21. Bombardi Giovanni . . . » 53,825
22. Cerini Luigi . » 53,500
23. Sirtori Marco » 53,250
24. Gaetani Francesco . » 53,000
25. Donizetti Angelo . . . » 52,750
26. Roggia G. Pietro . . » 52,500
27. Brindani Franco . . » 52,105
28. Maccapani Mauro . . » 52,030
29. Corenzi Maria Angela . . . » 52,000
30. Fornasini Manlio . . . . » 51,750
31. Rozzolo Pietro . » 51,500
32. Bortolotti Ugo . . . . » 51,250
33. Casella Pierarnaldo . . » 51,000
34. Rosmini Roberto . . » 50,750
35. Marini Cristiana . . » 50,600
36. Gallina Guido » 50,500
37. Belluati Erminio . » 50,450
38. Marelli Giuseppe . » 50,250
39. Campana Pietro . . » 50,000
40. Scattolini Enrico » 49,800
41. Ferrari Lino » 49,750
42. Canti Massimo . . . . » 49,600
43. Boffo Luciano . . » 49,500
44. Cobelli Adriano . . . . . » 49,400
45. Braglia Fedele . . . . . . » 49,250
46. Messeri Carlo . . . . » 49,200

47. Gatti Rocco . . . punti 49,150
48. Bignazzi Renato . . . » 49,100
49. Basini Giorgio . . » 49,000
50. Monti Giovanni . . . . » 48,750
51. Pederzoli Francesco . . . . » 48,500
52. Morandi Fiorenzo . . . . » 48,250
53. Passerini Valter . . . . » 48,200
54. Crotti Sergio . . . . » 48,100
55. Martini Giuseppe . . . . . » 48,000
56. Lanfranchi Paolo » 47,500
57. Caleffi Francesco . » 47,000
58. Chiesa Fabio . » 46,750
59. Bocchi Carlo . . . . . . » 46,500
60. Rossetti Mario . » 46,000
61. Granata Giuseppe . . . » 45,500
62. Fanin Roberto . . . » 45,000
63. Mascherpa Carlo . . . . » 44,500
64. Perrusi Luigi . » 44,000
65. Vecchi Giovanni . . . . » 43,750
66. Ferri Giovanni . . » 43,500
67. Formenti Angelo . . . » 43,000
68. Caldiani Carlo . . » 42,500
69. Ferrario Claudio . » 42,250
70. Azzini Gabriele . . . » 42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia, e dei comuni interessati.

Milano, addì 27 maggio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 155/Sanità in data 27 maggio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Ferrari dott. Luigi: consorzio veterinario di Rezzato;
Maifreni dott. Guido: consorzio veterinario di Manerba;
Persico dott. Alfredo: consorzio veterinario di Remedello;
Garatti dott. Marino: consorzio veterinario di Cividate.

I presidenti dei consorzi di Rezzato, Manerba, Remedello. Cividate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 27 maggio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(6077)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2810/36 del 29 maggio 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di veterinario condotto vacanti nei comuni della provincia di Roma;

Visto il decreto n. 2424/36 del 21 maggio 1975 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la nota n. 9193/9000 del 12 luglio 1975 con la quale l'assessore alla sanità, a seguito delle dimissioni del dott. Di Giacomo Romano, presidente della suddetta commissione, designa, in sostituzione, il dott. Loiacono Francesco, funzionario amministrativo della regione Lazio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del dott. Di Giacomo Romano, per assicurare l'espletamento del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e le disposizioni al riguardo emanate;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Loiacono Francesco è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario condotto, vacanti nei comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il veterinario provinciale: GOVERNATORI

(6401)

ENTE OSPEDALIERO «SANTA BARBARA» DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 12 luglio 1975, numeri 310, 311, 312, 313 e 317, e 28 giugno 1975, n. 280, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Trattamento economico come da accordo Fiaro-OO.SS.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e documenti di rito è stabilito alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6694)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale.

Scadenza ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, via Candiani, 2, Legnano (Milano).

(6693)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVÌ

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione alla deliberazione 5 maggio 1975, n. 98, si rende noto che è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di chirurgia generale, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande di partecipazione al concorso predetto, redatte in bollo e nelle forme stabilite dal predetto decreto, corredate dai documenti previsti dalla vigente legge, debbono pervenire alla segreteria dell'ente, nel termine di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo), nei giorni ed ore d'ufficio.

(6690)

OSPEDALE « CARLO ONDOLI » DI ANGERA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario della divisione di medicina generale.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con le modifiche ed integrazioni fissate dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Le domande, redatte in conformità all'art. 5 del citato decreto, dovranno pervenire all'ospedale entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria dell'ente, in Angera (Varese).

(6602)

OSPEDALE « SAN GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Concorso a due posti di assistente medico presso il reparto medicina

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazioni 15 marzo 1975, n. 80 e 3 maggio 1975, n. 123, è indetto pubblico concorso per due posti di assistente medico presso il reparto medicina.

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi sindacali in vigore per detta qualifica.

I requisiti per essere ammessi al concorso sono: cittadinanza italiana, età non superiore agli anni 35 fatte salve le eccezioni di legge, buona condotta morale e civile, idoneità fisica all'impiego, laurea in medicina e chirurgia, iscrizione allo albo dell'ordine dei medici, il possesso dell'idoneità di assistente nella materia del concorso.

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda debbono essere allegati: 1) certificato della idoneità ad assistente; 2) titoli che conferiscono eventuali diritti di preferenza alla nomina; 3) titoli, documenti, pubblicazioni: 4) ricevuta del vaglia di L. 2000 per tassa concorso; 5) *curriculum vitae* datato e firmato in carta semplice ed in cinque esemplari; 6) elenco in carta libera ed in cinque esemplari datati e firmati dei titoli e documenti presentati.

Le prove di esame sono: 1) relazione scritta su un caso clinico inerente alla disciplina messa a concorso; 2) due prove pratiche relative alla disciplina messa a concorso.

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le norme di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai decreti del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, numeri 128 e 130.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla segreteria di questo ente, in Civita Castellana (Viterbo).

(6603)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di assistente anestesista già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 gennaio 1975.

Il trattamento economico è quello previsto dagli accordi sindacali in vigore.

I requisiti per l'ammissione sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, art. 90.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla segreteria dell'ente, in Civita Castellana (Viterbo), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6604)

OSPEDALE « SAN CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(6601)

OSPEDALE INFERMI « ANACLETO BONORA » DI S. PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto chirurgo.

Trattamento economico di cui all'accordo Fiaro-Sindacati medici del 2 aprile 1970; rapporto di servizio a tempo pieno.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente ospedaliero, in S. Pietro in Casale (Bologna), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso di concorso.

(6691)

Concorso ad un posto di aiuto medico geriatra

E' aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto medico geriatra.

Trattamento economico di cui all'accordo Fiaro-Sindacati medici del 2 aprile 1970; rapporto di servizio a tempo pieno.

Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell'ente ospedaliero, in S. Pietro in Casale (Bologna), entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso di concorso.

(6692)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Si rende noto che sono stati indetti concorsi pubblici per la copertura di un posto di vice direttore sanitario e di un posto di aiuto pediatra; scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; informazioni: presso la direzione amministrativa dell'ospedale, 34170 Gorizia, via Vittorio Veneto, 171.

(6689)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1975, n. 34.
Interventi in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 25 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina interventi rivolti ad agevolare iniziative a favore dell'agricoltura nell'anno 1975.

Art. 2.
Interventi per la cooperazione - Spese di primo impianto

La giunta regionale può concedere a cooperative agricole e loro consorzi, con priorità per quelle costituite tra coltivatori diretti, contributi in conto capitale per le spese di primo impianto nella misura massima di L. 2.000.000.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 20.000.000.

Art. 3.
Interventi per la cooperazione - Spese di gestione

La giunta regionale è autorizzata a concedere a cooperative agricole e loro consorzi, con priorità per quelle costituite tra coltivatori diretti, contributi in conto capitale per le spese di gestione.

Per la gestione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti il contributo è commisurato al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la gestione delle stalle sociali il contributo è stabilito nella misura del 50 per cento degli oneri ritenuti ammissibili Sono escluse le spese relative all'acquisto dei mangimi.

A tal fine è stanziata la somma di L. 80.000.000.

Art. 4.
Interventi per la foraggicoltura

Per estendere e migliorare le colture prative e pascolive nei territori classificati montani o depressi, la giunta regionale è autorizzata a concedere secondo le modalità della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un contributo in conto capitale nella misura massima del 60 per cento.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

Art. 5.
Abitazioni rurali nei territori classificati montani o depressi

Al fine di migliorare le condizioni di vita delle campagne nei territori montani o depressi la giunta regionale può concedere secondo le modalità dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contributi in conto capitale sino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per riattare, ampliare o costruire i fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 100.000.000.

Art. 6.
Viabilità rurale ed approvvigionamento idrico

Per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e di acquedotti rurali, ricadenti in territori classificati montani o depressi, sono concessi ai comuni, alle province, alle comunità montane nonchè alle associazioni di coltivatori diretti contributi in conto capitale.

L'ammontare del contributo è fissato nel 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le strade vicinali ed interpoderali e nel 70 per cento per gli acquedotti rurali.

A tal fine è stanziata la somma di L. 200.000.000.

Art. 7.
Attrezzature e meccanizzazione

Per iniziative in zone montane o depresse volte all'acquisto da parte di coltivatori diretti singoli od associati di macchine operatrici ed altre attrezzature agricole per una spesa non superiore a L. 1.000.000, la giunta regionale è autorizzata a concedere in alternativa ai prestiti concedibili a carico del fondo di rotazione ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contributi in conto capitale nella misura massima del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 150.000.000.

Art. 8.
Interventi nel pagamento degli interessi per contrazione di mutui diretti al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture fondiarie

Per l'attuazione nell'anno 1975 degli interventi in agricoltura previsti dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 5 gennaio 1973, n. 1, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000.

Art. 9.
Istruttoria delle domande

Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai precedenti articoli devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura i quali provvederanno alla istruttoria delle medesime indipendentemente dai limiti di spesa.

Per le successive determinazioni si osservano le disposizioni della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in quanto applicabili, e la legge regionale 19 febbraio 1973, n. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerate valide anche le domande giacenti, volte ad ottenere le medesime agevolazioni, ma non accolte per l'esaurimento degli stanziamenti previsti dalle leggi in base alle quali sono state presentate.

Art. 10.
Prestiti di conduzione

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi per prestiti di conduzione per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I prestiti possono essere accordati ad imprenditori agricoli singoli od associati con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

A tal fine è stanziata la somma di L. 100.000.000.

Art. 11.
Elettrificazione rurale

Per l'attuazione nell'anno 1975 di piani di elettrificazione rurale previsti all'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di L. 58.000.000.

Art. 12.
Interventi urgenti a favore della zootecnia - Premi di natalità e di allevamento

La spesa di L. 400.000.000, prevista per i premi di natalità e di allevamento dall'art. 10 della legge regionale 29 agosto 1974, n. 25, è elevata di L. 250.000.000.

Art. 13.
Norme finanziarie

All'onere complessivo di L. 1.258.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, di pari importo del cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente:

1) impinguamento del cap. 562 « Contributi per il pagamento degli interessi sui mutui contratti per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie » di L. 250.000.000;

2) istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa:

Cap. 335. — Contributi in conto capitale a cooperative agricole e loro consorzi per le spese di gestione . . . . L. 80.000.000

Cap. 336. — Contributi in conto interessi per prestiti di conduzione . . . . » 100.000.000

Cap. 569. — Contributi in conto capitale a cooperative agricole e loro consorzi per spese di primo impianto	L. 20.000.000
Cap. 569-*bis*. — Contributi in conto capitale per estendere e migliorare le colture prative e pascolive nei territori classificati montani depressi	» 50.000.000
Cap. 569-*ter*. — Contributi in conto capitale per riattare, ampliare e costruire i fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori diretti	» 100.000.000
Cap. 569-*quater*. — Contributi in conto capitale per la viabilità rurale e l'approvvigionamento idrico ricadenti in territori classificati montani o depressi	» 200.000.000
Cap. 569-*quinquies*. — Contributi in conto capitale per l'acquisto da parte di coltivatori diretti singoli od associati di macchine operatrici ed altre attrezzature agricole	» 150.000.000
Cap. 569-*sexies*. — Contributi in conto capitale per l'attuazione dei piani di elettrificazione rurale previsti dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910	» 58.000.000
Cap. 569-*septies*. — Premi di natalità e di allevamento	» 250.000.000

Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1975 potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere per i futuri esercizi derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge si farà fronte iscrivendo nei bilanci degli esercizi futuri il relativo stanziamento di importo uguale a quello iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 giugno 1975

VERDA

(5993)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1975, n. 22.

Rendiconto generale per gli esercizi finanziari 1972, protratto al 31 dicembre 1973 (legge regionale 29 maggio 1973, n. 11) e 1973.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 12 *febbraio* 1975)

(*Omissis*).

(6281)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1975, n. 34.

Proroga della legge regionale n. 71 del 15 novembre 1974 relativa all'anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 71 del 15 novembre 1974 è prorogata per l'anno 1975. A tal fine è autorizzata per l'anno 1975 l'anticipazione di L. 150.000.000 a carico del cap. 4741 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione, sotto il titolo IV, sezione VII, rubrica 6, categoria XVII: « Anticipazione per conto delle comunità montane per la corresponsione degli stipendi al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali della regione Lazio e dei relativi oneri riflessi ».

Art. 2.

Il rimborso da parte delle comunità montane dell'anticipazione di L. 150.000.000 di cui al precedente art. 1 sarà introitato nel cap. 741 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 con la seguente denominazione, sotto il titolo VI, categoria XVI, rubrica 6: « Rimborso di somma anticipata per conto delle comunità montane per la corresponsione degli stipendi al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali e dei relativi oneri riflessi ».

Il recupero degli interessi sarà introitato al competente cap. 331 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 aprile 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 aprile 1975.

(6438)

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 1975, n. 22.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 17 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

(5766)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1975, n. 23.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

(6605)

LEGGE PROVINCIALE 7 giugno 1975, n. 24.

Modifica dell'art. 28 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26: « Asili nido ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 24 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 28 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26: « Asili nido », è così sostituito:

« Limitatamente agli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 gli allegati alle domande, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 giugno 1975

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

(6606)

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 marzo 1975, n. **64**.

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, concernente: « Concessione di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 16 *giugno* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, concernente: « Concessione di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue »;

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità;

Visto il parere della quinta commissione permanente del consiglio regionale espresso con nota n. 5453 del 18 ottobre 1974;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 4 marzo 1975;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di attuazione della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, concernente: « Concessione di contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e di un contributo annuo alla sede regionale dell'Associazione volontari italiani del sangue ».

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, sono erogati a favore degli enti e dell'associazione che siano stati autorizzati, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, ad impiantare, nel territorio della Regione centri di raccolta del sangue umano fissi e mobili, centri trasfusionali e centri di produzione di emoderivati, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla predetta legge 14 luglio 1967, n. 592.

L'intervento integrativo dell'amministrazione regionale non potrà superare il limite del 90% della spesa ammessa al contributo.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni che intendono beneficiare dei contributi devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda in carta legale all'assessorato all'igiene e sanità.

Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) autorizzazione al funzionamento del centro rilasciata dal medico provinciale;

b) copia autentica del documento comprovante l'avvenuta stipulazione, da parte dell'ente o dell'associazione che gestisce il centro, dell'assicurazione prevista dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256;

c) impegno dell'ente o dell'associazione ad assumersi l'onere della differenza di somma eccedente la misura del contributo e l'indicazione dei mezzi finanziari con cui intende far fronte a tale onere;

d) documentazione relativa alla spesa per la quale si chiede il contributo;

e) documentazione relativa all'ammontare del contributo ricevuto dallo Stato per la medesima finalità.

Nella domanda deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'ente od all'associazione richiedente.

Art. 3.

All'atto della presentazione della prima domanda di contributo gli enti o le associazioni richiedenti devono integrare la documentazione di cui al precedente art. 2 con la copia autentica del proprio statuto o regolamento, nonchè del regolamento interno previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Alle domande successive alla prima saranno allegate le copie autentiche delle eventuali modificazioni apportate a detti statuti e regolamenti.

Art. 4.

L'Associazione volontari italiani del sangue, al fine della concessione del contributo annuale di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, deve presentare domanda in carta legale all'assessorato all'igiene e sanità.

La domanda, firmata dal presidente del consiglio regionale dell'associazione, oltre che degli allegati di cui al precedente art. 2, esclusa la documentazione prevista dalla lettera *e*), sarà corredata del piano finanziario della spesa per cui viene richiesto il contributo.

La concessione del contributo annuale esclude la possibilità della concessione all'Associazione volontari italiani del sangue dei contributi previsti dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9.

Art. 5.

Le somme erogate a titolo di contributo saranno accreditate sul conto corrente postale intestato all'ente o all'associazione richiedenti, a mente di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Art. 6.

Gli enti e le associazioni che beneficiano dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, sono tenuti a presentare all'assessorato all'igiene e sanità il relativo rendiconto entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo stesso.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della legge regionale 3 giugno 1974, n. 9, le domande di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 12 marzo 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 7 giugno 1975
Registro atti di Governo n. 1, foglio n. 17

(6283)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752120)